

Chi è l'interprete dell'interpretazione delle leggi?

Tommaso E. Frosini *
(30 giugno 2004)

1. E' in atto uno scontro fra la Corte di cassazione e la Corte costituzionale? A leggere la recente sentenza n.23016 del 17 maggio 2004 emanata dalle Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione parrebbe di sì. Ma andiamo per ordine, e iniziamo con il ricostruire la vicenda che avrebbe originato lo scontro.

La Corte costituzionale, dapprima con sentenza n.292 del 1998 e poi con le ordinanze n.529 del 2000, n.243 del 2003 e, da ultimo, con la n.59 del 2004, aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art.3 della Costituzione, dell'art.303, comma quarto, del codice procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di regressione del procedimento, possa essere causa di scarcerazione, oltre al termine complessivo di durata massima della custodia cautelare, anche il superamento del doppio termine di fase. Tale soluzione, secondo la Corte costituzionale, è "aderente alla stessa logica dell'art.13 della Carta fondamentale, la quale *impone di individuare, fra più interpretazioni, quella che riduca al minimo il sacrificio per la libertà personale*". A fronte di queste decisioni, e in particolare quella del 1998 che è una sentenza interpretativa di rigetto, la Corte di cassazione ha rivendicato, nella sentenza delle Sezioni Unite citata all'inizio, "il potere-dovere di interpretare in piena autonomia le disposizioni di legge a norma dell'art.101, comma secondo, Cost., purché ne dia una lettura costituzionalmente orientata, ancorché differente da quella indicata nella decisione interpretativa di rigetto". E poi ha sostenuto, con stile asciutto e perentorio: "Non basta che il Giudice delle leggi definisca una certa interpretazione come costituzionalmente obbligata e la sola compatibile con le norme della Costituzione perché questa possa imporsi all'osservanza dei giudici, essendo questi tenuti autonomamente a verificare, con l'uso di tutti gli strumenti ermeneutici dei quali dispongono, se la norma possa realmente assumere quel significato e quella portata. E, qualora le premesse ermeneutiche della soluzione proclamata costituzionalmente obbligata travalichino i limiti dell'interpretazione letterale-logico-sistematica, i giudici hanno il dovere di non attenersi a quella soluzione, per la decisiva ragione che, in caso contrario, disapplicherebbero una norma vigente e arrecherebbero un *vulnus* ai principi di legalità e di soggezione alla legge". Ho fatto ricorso a questa lunga citazione tratta dalla sentenza della Corte di cassazione, perché la ritengo assai indicativa dell'atteggiamento assunto dalla stessa riguardo al problema dell'interpretazione della legge. Ed è proprio questo il punto: a chi spetta interpretare giurisdizionalmente la legge? E' la Corte costituzionale a dire l'ultima e definitiva parola, ovvero è compito che spetta anche alla Corte di cassazione in virtù della sua capacità interpretativa riconosciutagli costituzionalmente (nonché dall'ordinamento giudiziario)?

2. Prima di provare a chiarire i termini della questione, conviene richiamare, sia pure brevemente, il problema che è oggetto del conflitto fra le Corti: l'interpretazione giudiziaria della legge. Va anzitutto detto, contrariamente a quanto di recente proposto nel progetto governativo di riforma dell'ordinamento giudiziario, che l'attività interpretativa dei giudici risulta come imprescindibile, anzi essa è tra le principali attività che competono al potere giurisdizionale in una democrazia pluralista. La legge, infatti, è legge non già come venne formulata dal legislatore, ma come viene letta, interpretata ed applicata dal giudice (o dal funzionario). Il procedimento interpretativo non consiste nell'adattare alla norma di legge il caso in questione come se esso venisse incasellato per la soluzione di un cruciverba; ma consiste anzitutto nel cercare e trovare la legge adatta per qual caso, ed anzi nell'adattare la norma di legge alla soluzione richiesta. In tal senso, non sembri un paradosso, l'applicazione precede l'interpretazione, non certo cronologicamente, perché la prima sollecita e dirige la seconda: tra le due, allora, non c'è iato ma chiasmo. (Sul punto, fondamentali sono le pagine di Vittorio Frosini, *La lettera e lo spirito della legge*, terza ed., Milano 1998). Il noto broccardo latino *in claris non fit interpretatio* è ingannevole, per non dire addirittura ipocrita. Infatti, l'attribuzione della "chiarezza" ad un testo è in realtà un postulato interpretativo, su cui si costruisce la conseguenza di legge: ma la vera chiarezza è sempre quella che risulta dall'interpretazione, sia pure rapida ed intuitiva, e non è mai quella che la precede. Anche l'antico principio, risalente all'epoca dell'illuminismo, che il giudice sia semplicemente *la bouche de la loi*, di cui ripete le parole senza alterarle, riflette una precisa ideologia del potere politico del sovrano, in quanto esso è un criterio inteso a limitare il potere giudiziario nel momento interpretativo.

3. Quindi al giudice spetta interpretare la legge; ma cosa succede quando ciascun giudice, ordinario e costituzionale, rivendicano per sé la competenza ad interpretare la legge? Ovvero, come nel caso in questione, quando la Corte di cassazione rivendica il potere di interpretare la legge in modo autonomo e indipendente da interferenze e condizionamenti esterni, anche se provenienti dalla Corte costituzionale? Una soluzione, per avviare e sanare così la

vicenda che vede contrapposte le due Corti sull'interpretazione da dare all'art.303, comma quarto, codice procedura penale, potrebbe essere quella dell'emanazione di un decreto legge governativo con il quale dare un'interpretazione autentica della norma; spetterebbe così al potere esecutivo nella sua veste di legislatore assumersi la responsabilità di definire una volta per tutte la questione e far cessare così gli effetti negativi del dissenso tra le due Corti. Ma questa sarebbe una soluzione per risolvere soltanto in caso in specie, che è delicato in quanto incide sulla libertà e sulla scarcerazione di molti detenuti. Altro aspetto è invece lo scontro fra le Corti sulla competenza dell'interpretazione della legge. C'è da dire che il contrasto origina da una specifica tecnica decisionale della Corte costituzionale: le sentenze interpretative di rigetto (che Vezio Crisafulli definiva "sentenze interpretative in senso stretto"). Con esse, infatti, la Corte costituzionale, al fine di evitare vuoti nell'ordinamento giuridico, si pronuncia rigettando la norma sospetta di incostituzionalità a condizione, però, che venga interpretata in modo conforme alla Costituzione, ed imponendo così ai giudici comuni un'efficacia vincolante. Oppure, come è stato di recente scritto (da Massimo Cavino, *Interpretazione discorsiva del diritto*, Milano 2004, p.231), con le sentenze interpretative di rigetto il giudice delle leggi "rivendica la sua libertà di individuare il significato proprio, la norma su cui pronunciarsi, in modo del tutto autonomo rispetto agli altri interpreti ed in particolare ai giudici comuni".

4. Il punto è, che mentre le sentenze interpretative di accoglimento hanno un'efficacia *erga omnes* nel dichiarare in *toto* o *pro parte* l'incostituzionalità di una legge, quelle di rigetto dovrebbero avere un'efficacia semplicemente persuasiva, ovvero di indirizzo; lasciando cioè agli organi giurisdizionali, in piena indipendenza ed autonomia, "una indeclinabile funzione interpretativa" (come ebbe peraltro ad affermare la stessa Corte costituzionale nelle sentenze n.456 del 1989 e n.149 del 1994). Allora, se da un lato la Corte di cassazione si è mostrata un po' troppo dura nei confronti della Corte costituzionale, mentre meglio avrebbe fatto a sollevare la questione di costituzionalità con un'ordinanza ben motivata, dall'altro lato c'è da dire che la Corte costituzionale ultimamente mostra di voler formalizzare eccessivamente il giudizio di costituzionalità, anche con delle ordinanze che si manifestano come apodittiche, mentre meglio farebbe ad adoperare di più lo strumento della sentenza anche al fine di motivare e così dipanare con maggiore fluidità il problema del rapporto con i giudici comuni. Insomma: ognuna delle due Corti dovrebbe pensare al dialogo con l'altra, senza volersi porre in antagonismo e accendere una sorta di rivalità sul primato dell'interpretazione. Nello Stato costituzionale, come è il nostro, ognuna delle due Corti deve avere la stessa preoccupazione, e cioè che "alle leggi venga ad essere attribuito il significato che ne consenta l'armonica integrazione con i contenuti costituzionali, in funzione adeguatrice delle prime ai secondi" (così, Gustavo Zagrebelsky). I giudici, tutti i giudici, sono soggetti soltanto alla legge; ma non più la singola legge intesa come l'atto di volontà legalizzata del potere politico, che ha assunto una veste normativa; bensì invece della legge, che è tale solo se è conforme ai principi della Costituzione, che è la legge delle leggi, la sola a cui il giudice deve rendere concreta testimonianza di fedeltà e di obbedienza, perché egli stesso ne è il custode e il garante sia verso la società politica sia verso la società civile; è la legge come principio di legalità ma anche di giustizia, la Legge scritta con la maiuscola.